

Ai Gentili Clienti,

al fine di provvedere alla compilazione e all'invio della **Certificazione Unica** relativa ai lavoratori autonomi Vi preghiamo di consegnare allo Studio **entro il 31 gennaio 2025** la seguente documentazione:

- **Per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità:** fatture professionisti anno 2024 (compensi occasionali) non ancora consegnati allo Studio, con indicazione della data di pagamento e relativi Mod.F24 quietanzati di versamento della ritenuta (anche con scadenza gennaio 2025).

- **Per i clienti di cui lo Studio non gestisce la contabilità:** fatture professionisti anno 2024, comprese le ricevute di compensi occasionali, con relativi Mod.F24 quietanzati inerenti le ritenute (anche con scadenza gennaio 2025), schede contabili dei professionisti e delle ritenute d'acconto o file già predisposto per l'invio telematico delle CU.

Si richiede di indicare particolarità nel caso di agenti mono o-plurimandatari.

Con il Decreto legislativo Semplificazione adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio è entrato in vigore l'esonero della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinqües" quindi dalla CU.

Si ricorda che i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica anno 2025 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Ricordiamo inoltre che devono essere certificati:

- 1) i rimborsi spese erogati a professionisti;
- 2) i compensi elargiti ai contribuenti appartenenti ai regimi agevolati, con regime dei forfettari (D.L. 190/2014) o c.d. minimi o in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (decreto 98/2011);

3) le indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi:

- erogati a sportivi dilettantistici;
- relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

L'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, **l'attività di lavoro sportivo** può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile. All'art. 36 i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo. In particolare, il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Il comma 6-ter prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

La Certificazione unica modello "sintetico" va rilasciata al Percipiente entro il 17 marzo (essendo il 16/03 domenica), sempre entro tale data, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Lo Studio